



Sentenza n. 180 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera – Giudice relatore e redattore: Angelo Buscema
decisione del 15 ottobre 2024, deposito del 15 novembre 2024
comunicato stampa del 15 novembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ricorso n. 12 del 2022

parole chiave:

**CONSIGLIERI REGIONALI – INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE –
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA**

disposizione impugnata:

- art. 35 l. reg. Sardegna 22 novembre 2021, n. 17

disposizioni parametro:

- artt. 3, 5, 97, 117 e 120 della Costituzione

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dubitato della legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 5, della l. reg. Sardegna n. 17 del 2021. Nello specifico, **il ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica – in relazione all'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. n. 174 del 2012, come convertito – nonché la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., con riguardo ai principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e degli artt. 5 e 120 Cost., relativamente al principio di leale collaborazione.**

La norma regionale impugnata, aggiungendo all'art. 2, l. reg. Sardegna n. 2 del 2014, i commi 5-*bis* e 5-*ter*, prevede, con efficacia retroattiva (a decorrere dal 2014), la rivalutazione delle indennità e dei rimborsi spese per i consiglieri regionali e per i componenti della Giunta regionale che non siano consiglieri.

La Corte ha dichiarato fondata la questione promossa con riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2, d.l. n. 174 del 2012, evocato come norma interposta, evidenziando come la normativa regionale si ponga in contrasto con le disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa pubblica.

Quanto alla norma interposta, la Corte osserva come il d.l. n. 174 del 2012 costituisca espressione di una scelta di fondo, diretta a connotare la disciplina settoriale degli incarichi conferiti ai titolari delle cariche elettive e a ridurre gli oneri della finanza pubblica. Il Giudice

delle leggi evidenzia altresì come, tramite tale atto normativo, lo Stato – adempiendo alla sua funzione di custode della finanza pubblica allargata, richiedendo comportamenti imparziali e coerenti per evitare che eventuali patologie nella legislazione e nella gestione dei bilanci da parte delle autonomie territoriali possano riverberarsi in senso negativo sugli equilibri complessivi della finanza pubblica – abbia introdotto, in ossequio all’art. 117, terzo comma, Cost., **principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, espressi dalle prescrizioni di cui al relativo art. 2, comma 1.**

Ad avviso della Corte, **le conseguenze previste dal legislatore statale per il mancato adeguamento ad essi da parte delle regioni non possono considerarsi alla stregua di un’irragionevole limitazione dell’autonomia finanziaria regionale.**

Il Giudice delle leggi, in effetti, evidenzia come l’art. 2, comma 1, *de quo*, pur contenendo alcune previsioni puntuali, non le configura come obblighi, bensì come oneri. Esso, in altri termini, non utilizza la tecnica tradizionale d’imposizione di vincoli alla spesa ma un **meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali.** In definitiva, la disposizione statale non limita il potere discrezionale della regione di procedere nel tempo alla determinazione-adequamento delle indennità in parola, ma prevede un tetto massimo, affidando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l’individuazione della regione più virtuosa quale termine di relazione per fissare la misura massima dell’indennità e del numero dei consiglieri. Il meccanismo così delineato realizza il **duplice obiettivo di indurre a tagli qualitativamente determinati e di garantire il contenimento della spesa pubblica.**

Quanto alla fattispecie in esame, dunque, **la Corte evidenzia come la Regione autonoma Sardegna abbia disatteso le misure di contenimento della spesa pubblica con una norma dotata di efficacia retroattiva** che consente la rivalutazione delle indennità degli organi politici fin dalla XV legislatura, e cioè fin dal 2014, discostandosi da quanto previsto dalla norma interposta e **determinando in tal modo un illegittimo incremento della spesa.**

Domiziano Pierantoni